

Sentenza n. 8712/2021 pubbl. il 26/10/2021  
RG n. 15668/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione II Lavoro**

R.Gen. N. 15668/2019

Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26.10.2021, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA  
ex art. 429, I comma, c.p.c**

nella causa

**T R A**

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'Avv. Antonio Vallebona (PEC [antoniovallebona@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoniovallebona@ordineavvocatiroma.org)), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Teresa Vallebona (PEC [teresavallebona@ordineavvocatiroma.org](mailto:teresavallebona@ordineavvocatiroma.org)), all'Avv. Vincenzo Stanchi (PEC [avvvincenzogiovannifelicestanchi@puntopec.it](mailto:avvvincenzogiovannifelicestanchi@puntopec.it)), all'Avv. Andrea Stanchi (PEC [andrea.stanchi@milano.pecavvocati.it](mailto:andrea.stanchi@milano.pecavvocati.it)) e all' Avv. Annamaria Pedroni (PEC [annamaria.pedroni@milano.pecavvocati.it](mailto:annamaria.pedroni@milano.pecavvocati.it)), giusta procura in atti;

**OPPONENTE**

**E**

**I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Leto (PEC [avv.loredana.letto@inpgi.legalmail.it](mailto:avv.loredana.letto@inpgi.legalmail.it)) giusta procura in atti;

**OPPOSTA**

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in cancelleria il 3.5.2019, la Società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1499/2019 (R.G. 6679/2019), emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 28.2.2019, mediante il quale si ingiungeva alla Editoriale ██████████ S.p.A. il pagamento della somma di € 49.944,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di contributi non versati e relative sanzioni; che tale credito traeva origine dal verbale unico di accertamento n. 1/15 del 12.1.2015; che il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Società opponente avverso il



suddetto verbale; che la Società avrebbe omesso di versare i contributi previdenziali in relazione alle collaborazioni intercorse con i giornalisti [REDACTED]; che l'ingiunzione *de qua* si basava sull'erronea considerazione dei suddetti rapporti come collaborazioni coordinate e continuative; che, difatti, le prestazioni di cui è causa non integravano rapporti avente durata unitaria e continuativa, non essendo prevista neppure una retribuzione periodica fissa e prestabilita, bensì collaborazioni autonome; che i giornalisti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per tutto il periodo oggetto di contestazione, svolgevano ulteriori attività lavorative con società terze.

Tutto ciò premesso concludeva: *“che il Tribunale di Roma adito voglia:*

*Previa revoca e/o comunque sospensione ex art. 649 c.p.c. in tutto o in parte della provvisoria esecuzione del decreto opposto, in accoglimento delle difese svolte e con ogni opportuno accertamento e declaratoria (anche di illegittimità, inefficacia, invalidità del decreto), revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo l'opponente da ogni domanda.*

*Con il favore delle spese”.*

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e prodotto, rilevava preliminarmente la mancanza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; la legittimità e la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento redatto dagli ispettori; la sussistenza del credito ingiunto a favore dell'Istituto opposto, stante la natura di collaborazioni coordinate e continuative dei rapporti intercorsi tra la società ed i giornalisti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], nonché la conseguente omissione, da parte di Editoriale [REDACTED] S.p.A. del pagamento dei contributi relativi ai suddetti giornalisti.

Tutto quanto premesso, concludeva chiedendo di: *“a) in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà per inesistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.;*

*b) in via principale e nel merito, rigettare integralmente il ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa, con conferma delle domande e di tutti gli addebiti di cui al decreto opposto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1499/2019 del 28.02.2019, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nel ricorso per decreto ingiuntivo RG. N. 6679/2019;*

*c) in via subordinata condannare l'Editoriale [REDACTED] Spa al pagamento della somma di € 49.944,74 oltre alle ulteriori sanzioni civili dovute dal 13.01.2015 fino al soddisfo con interessi e rivalutazione e/o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta”.*

La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione dei testi, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita di trovare accoglimento.

Il decreto ingiuntivo in questa sede opposto si basa sulla pretesa creditoria azionata dall'INPGI, a seguito di verbale ispettivo, avente ad oggetto il mancato versamento di



contributi da parte della Società opponente, relativamente ai rapporti di collaborazione intrattenuti *“in forza di contratto di cessione di diritti d'autore”* con i giornalisti [REDACTED] (marzo 2014 - giugno 2014), [REDACTED] (settembre 2013 - febbraio 2014), [REDACTED] (novembre 2011 - luglio 2014) e [REDACTED] (marzo 2010 - agosto 2014).

In particolare, l'ammontare della pretesa creditoria azionata dall'Istituto opposto veniva commisurato, da parte dei funzionari accertatori, sulla base dei compensi corrisposti ai suddetti giornalisti.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Società Editoriale [REDACTED] ha rilevato che il sito internet su cui venivano pubblicati gli apporti dei giornalisti indicati [REDACTED] *it*) non risulta nemmeno registrato quale testata giornalistica e che detti articoli presentano un contenuto ridotto, richiedendo un impegno del tutto limitato da parte degli autori, i quali non possono ritenersi legati alla Società da un rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (c.d. Co.Co.Co), ma meramente in virtù di un contratto di cessione di diritti d'autore.

Orbene, al fine di valutare la reale natura del rapporto intercorso tra i suddetti giornalisti - tutti abilitati alla professione - e la Società opponente, occorre analizzare le concrete modalità di prestazione della attività lavorativa, con special riguardo al grado di autonomia nello svolgimento.

Dal ricorso introduttivo dell'opposizione in questa sede proposta emergono chiaramente talune caratteristiche del rapporto di lavoro di ciascun giornalista con la Società, che univocamente tendono a ricondurre alla fattispecie della Collaborazione Coordinata e Continuativa.

Giova preliminarmente osservare che, sebbene il Codice civile non preveda una vera e propria nozione di Co.Co.Co., questa può facilmente desumersi per via giurisprudenziale, essendo innumerevoli le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che sul tema si sono susseguite negli anni. In maniera del tutto riassuntiva, è possibile affermare che integrino caratteristiche proprie della Collaborazione Coordinata e Continuativa elementi quali: - la *manca*za di subordinazione ed eterodeterminazione; - il carattere *continuativo* del rapporto; - il *coordinamento* con la struttura organizzativa datoriale; ed infine - la *personalità* della prestazione.

Tutte queste caratteristiche possono dirsi ravvisabili nel resoconto effettuato dalla Società opponente, in relazione a ciascuna delle posizioni lavorative interessate, allegato al ricorso in opposizione, del quale si riportano i passi più rilevanti, a titolo esemplificativo e a supporto della motivazione del presente provvedimento ([REDACTED] pp.4-5 ricorso: *“...Sono stati via via commissionati alla Sig.ra B. singoli apporti per la pubblicazione... Il numero di apporti era variabile, sia per quanto concerne il sito sia come apporti per la rivista...”*, *“I compensi percepiti dalla Sig.ra B. sono stati variabili nel tempo, in relazione agli apporti resi ... sono stati assoggettati ... in generale, alla disciplina del lavoro autonomo”*, *“Poteva essere la redazione a proporre vi via l'argomento o, come spesso accadeva era la stessa B. a proporre gli argomenti che di volta in volta venivano approvati o rifiutati dalla redazione”*, *“La Sig.ra B. non ha mai avuto alcun obbligo di fornire apporti o di consegnare un determinato quantitativo di apporti da pubblicare”*, *“Come anche confermato dalla [REDACTED] ri ... i contatti tra la stessa Sig.ra [REDACTED] e la Sig.ra B. possono essersi al più verificati con una frequenza*



non maggiore di 1 o 2 volte al mese per [redacted], e di 1 o 2 volte alla settimana per [redacted] it". [redacted], pagg. 5-6-7 ricorso introduttivo: "In tutto il periodo in contestazione il Sig. C. ... ha avuto un rapporto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato come sales manager con una società terza non giornalistica...", "Gli apporti sono stati forniti dal C. solo in via residuale rispetto alla sua occupazione di lavoratore dipendente", "Gli apporti per il sito web avevano un contenuto ridotto - considerate le peculiarità dei contributi web - e richiedevano un impegno del tutto limitato", "Il numero e l'argomento degli apporti era variabile", "Il Sig. C. non era inserito all'interno della redazione, non disponeva di un ufficio/postazione all'interno dei locali dell'azienda, né ha mai utilizzato alcuna strumentazione aziendale", "Il Sig. C. lavorava in totale autonomia". [redacted] pagg. 7-8 ricorso: "... sono stati via via commissionati al Sig. C. singoli apporti per la pubblicazione sulla testata [redacted] e X [redacted] ... [i quali] sono periodici con, rispettivamente, dodici e undici uscite annuali", "Il numero e l'argomento degli apporti era variabile ... Nel corso dei 18 mesi del periodo in contestazione sono stati forniti 65 apporti ...", "I compensi percepiti del Sig. C. sono stati variabili nel tempo, in relazione agli apporti resi. I compensi sono stati assoggettati alla disciplina del diritto d'autore con ritenuta d'acconto e, in generale, alla disciplina del lavoro autonomo". [redacted] pag. 9-10 del ricorso: "Nel periodo in contestazione il Sig. L. ... ha prestato attività anche in favore di case editrici non collegate in alcun modo con Editoriale [redacted]...", "Non vi è mai stato un collegamento funzionale con la struttura redazionale né mai il Sig. L. ha ricevuto direttive dalla redazione. I contatti con la redazione hanno riguardato solo gli apporti via via commissionati", "Il Sig. L. non è mai stato presente in redazione: operava da remoto. Si è recato in redazione solo per la consegna di apporti (circa una o due volte al mese)", "Il Sig. L. lavorava in totale autonomia, rispettando unicamente le tempistiche di uscita del giornale").

Né a diversa conclusione può giungersi sulla base delle testimonianze in questa sede escusse, che hanno sostanzialmente confermato la natura di Collaborazioni Coordinate e Continuate dei rapporti intercorsi tra la Società opponente ed i giornalisti sopra citati.

Difatti, il teste [redacted] riferisce: "(...) Conosco [redacted] da prima del 2010 e dal 2012 è diventato un collega presso la Editoriale [redacted]. [redacted] collaborava ed era all'interno della struttura della Editoriale [redacted]. Prima del 2012 [redacted] era un collaboratore di una rivista all'interno della Editoriale [redacted] da dopo l'estate del 2012 [redacted] era presente all'interno della struttura nella redazione delle due testate a tema motociclistico. Era presente praticamente tutti i giorni. Eravamo all'interno della stessa struttura e [redacted] riceveva indicazioni sul lavoro da fare e come farlo, sulla gestione delle presenze e dei permessi non so come si organizzasse, era una cosa sua personale che io non conoscevo. (...) [redacted] svolgeva il lavoro di un redattore, aveva la sua scrivania e la sua postazione. Era coordinato dal direttore delle due testate [redacted]. (...) Il [redacted] stava soprattutto sulla rivista di fuoristrada e talvolta su quella stradale, sulla rivista dei fuoristrada la presenza del [redacted] era costante. che io ricorsi in quel periodo il [redacted] non collaborava con riviste diverse. L'impegno del [redacted] era costante dal lunedì al venerdì con presenza presso la redazione".

Il teste [redacted] riferisce: "(...) non conosco [redacted] ma so chi è, ha lavorato per la [redacted], quando sono andato in pensione era dipendente [redacted] non so da quando



e non so se prima fosse un collaboratore esterno. conosco [redacted] perché era un collaboratore esterno della testata per la quale lavoravo [redacted]. Pubblicava circa 3 o 4 articoli al mese, era un periodico mensile. Veniva in redazione una o due volte al mese. Le richieste di articoli era ambivalente. Qualcosa chiedevamo noi come redazione e qualcosa proponeva lui e noi verificavamo. Veniva pagato come diritto di autori e con importi variabili in base al numero di articoli che scriveva per noi. Da marzo 2010 ad agosto 2014 il [redacted] lavorava anche per altre riviste, non ricordo quali ma ricordo che quando gli chiedevamo degli articoli lui rispondeva che aveva altri articoli per altri da realizzare. (...) Se non forniva gli articoli richiesti ci arrabbiavamo ma non c'era nessuna conseguenza. Non ricordo che sia mai successo. Non partecipava alle riunioni della redazione e non partecipava all'impaginazione, ci consegnava articoli in formato word. Mediamente gli articoli erano 3 o 4 al mese, ma non c'era nessun minimo richiesto o garantito. Tempi di consegna erano legati ai tempi di chiusura de giornale e [redacted] rispettava. Mi viene mostrata la dichiarazione fatta agli ispettori dell'INPGI e la confermo e preciso che coordinamento vuol di re mettersi d'accordo su quello che si deva fare".

Il teste [redacted] riferisce: "dal marzo 2010 all'agosto 2014 o lavorato come collaboratore. Facevo articoli per tutttrasporti e saltuariamente anche per altre testate sempre della [redacted]. Nello stesso periodo ho lavorato anche per altre aziende diverse. Ci mettevamo d'accordo mese dopo mese su quali e quanti articoli fare, ne parlavo [redacted] e con [redacted] non c'era alcun accordo prestabilito. Non è mai successo che io non abbia potuto ma non avevo nessun obbligo. La collaborazione è continuata con le stesse modalità operative sempre. Tra il periodo in cui ero dipendente e quello successivo, come tipologia di articoli non è cambiato praticamente nulla, erano solo forse di più nel periodo successivo perché venivo pagato in base a quelli e poi perché da dentro dovevo seguire la parte grafica che da esterno non dovevo seguire. Da esterno mi concentravo su quello che scrivevo e non dovevo più come prima seguire la grafica o correggere articoli altrui. (...) Quando usciva il mensile andavo per fare la fattura degli articoli pubblicati e concordavo gli articoli successivi sulla base delle mie proposte o delle loro richieste. La tempistica era quella della pubblicazione della rivista. Ero accreditato per il singolo evento come giornalista di Tuttotrasporti o mi ritrovavo già accreditato o lo facevo nella specifica occasione. È capitato due o tre volte che da esterno io abbia seguito la parte grafica dei miei articoli. Quando andavo agli eventi facevo anche le foto di solito".

Il teste [redacted] riferisce: "conosco E [redacted] M [redacted] solo di nome, conosco [redacted] solo di nome, non conosco C [redacted], conosco solo di Vista [redacted] ma non ho mai lavorato con lui. M [redacted] B [redacted] ha lavorato per me collaborando all'allegato regionale del Lazio. Io non ho mai avuto rapporti diretti con la E [redacted] la contattavano i responsabili delle due sezioni, [redacted] per il giornale e [redacted] [redacted] per la parte web. (...) Per i tempi di consegna prendeva accordi con i responsabili delle sezioni, la E [redacted] mandava solo l'articolo via email, non aveva alcun accesso ai nostri sistemi di editoria. Veniva pagata sulla base degli articoli fatti. Non c'era alcun numero minimo o garantito di articoli da realizzare. Lo so perché ero direttore o vicedirettore e seguivo tutto. [redacted] ha collaborato solo per la parte digitale ed è una sezione specifica solo digitale in cui dentro c'è di tutto. Contenuti, listini,



comparatori, configuratori, annunci di auto usate. C. che io sappia è dipendente di altra azienda di software e si è proposto a noi come elaboratore grezzo di comunicati stampa che non ha nulla a che vedere con la professione giornalistica. Io non ho mai incontrato C., non è mai venuto in redazione ed i rapporti erano solo via email. Ho visto gli articoli sia della E. che del C. ma non li ho mai incontrati. Nell'inserto di Roma non scriveva solo la E. ma non ricordo altri nomi".

Il teste C. riferisce: "(...) Conosco C. perché è stato collaboratore della ricorrente quando anche io ero collaboratore e poi è stato assunto come me ed ora io sono il suo direttore. Prima di diventare dipendente io avevo un service editoriale che faceva servizi per l'editoria. Avevo una società che produceva contenuti e quindi articoli fotografie e/o impaginazione per la ricorrente. Lavoravo anche per altri clienti. La ricorrente era il cliente più grande ed avevamo in uso un locale in affitto all'interno dei locali della ricorrente. Il C. faceva prima il collaboratore mio per la mia società di service ed anche per la ricorrente direttamente. Lavorava anche e runa testata di camion e per onda Italia (azienda moto auto) aveva diversi clienti. Quando collaborava con me lo pagavo io, con me ha collaborato saltuariamente per circa un anno. Come tutti i collaboratori non aveva un numero predeterminato di contenuti che il C. ti presentava. Lo contattavo quando mi rendevo conto che c'era da fare un articolo che era nelle "sue corde". Capitava che C. fosse presente in redazione ma era collegata al lavoro che gli era stato affidato. Presso la ricorrente c'è una postazione per il collaboratori che hanno la necessità di consultare materiale di archivio. C. è stato assunto circa nel 2018. (...) Non ricordo se scriveva tutti i mesi, ma credo che tutti i mesi ci fossero pezzi firmati da lui. Gli incarichi a C. li davo io direttamente o attraverso il mio capo redattore. Tendenzialmente per il magazine cartaceo facevamo una riunione una volta al mese dove c'era solo il personale di redazione e non i collaboratori. Definiti i contenuti del magazine decidevo se era il caso di affidare alcuni contenuti alle collaborazioni esterne. Tutti i mesi usavamo collaboratori esterni, per ogni rivista ci sono almeno 15 collaboratori. Non c'erano dettagli specifici che davamo ai collaboratori se non che per i tempi di consegna che venivano rispettati".

Il teste C. riferisce: "(...) Conosco I. C. perché ero amico dei suoi genitori. (...) C. ha collaborato on la ricorrente per il mio tramite. Corsani verso il 2010 lavorava C. che in quel momento era una entità editoriale estremamente seguita. Io gli proposto di lasciare A. dove il C. aveva un ruolo di coordinamento per venire a lavorare con me che intanto avevo assunto la responsabilità della redazione internet di quattroruote. (...) Lui mandava i suoi articoli scritti in fretta ed in redazione li modificavamo e comunque li impaginavamo. Corsani collaborava quando voleva lui. Era stato chiaro fin dall'inizio e cioè che non sarebbe stato disponibile sempre. C. lavorava solo per il sito. Sul sito erano presenti costantemente articoli di C., lui era molto veloce e ne faceva anche più di uno al giorno. I tempi erano dettati dall'orgoglio di C. che voleva uscire per primo con i suoi articoli. Non avevo bisogno di chiedere nulla a C. era lui che mi dava le notizie prima. Ero io che davo l'approvazione per pubblicare gli articoli di C. Non so come venisse pagato. Ha partecipato solo eccezionalmente ad eventi per la ricorrente, di norma non partecipava. (...) Era C. la mattina ad avvisarmi di cosa sarebbe



*accaduto quel giorno, non indicavo io i contenuti a lui. Confermo di aver rilasciato le dichiarazioni di cui all'allegato 5 e ne confermo il contenuto. Il C [redatto] non era presente presso la ricorrente".*

*Il teste [redatto] riferisce: "(...) conosco L [redatto] C [redatto] ma in passato non ho lavorato con lui, (...) Conosco [redatto] a M [redatto] perché ho lavorato con lei dal 2012 al 2015 per l'edizione romana di quattroruote con la quale la E [redatto] collaborava. La E [redatto] è sempre stata una collaboratrice esterna e non è mai venuta in redazione. Lei si occupava di fare articoli per l'edizione romana di quattroruote e realizzava uno o due articoli per l'inserito cartaceo [redatto] te Roma. Alle volte le segnalazioni le inviava la stessa E [redatto] perché viveva a Roma, ci segnalava alcuni argomenti e me li sottoponeva, altre volte ero io che venivo a conoscenza di alcune problematiche e chiedevo alla E [redatto] di approfondire. La E [redatto] mandava poi un file di word via email con il testo ed io lo passavo, lo correggevo, lo titolavo e lo impaginavo. La E [redatto] non aveva alcun minimo garantito, non c'era nessun accordo. Se lei vedeva qualcosa che poteva interessare ce lo segnalava. Alla fine del mese io dicevo alla segreteria di redazione quanti articoli erano stati fatti e la redazione in base al numero degli articoli la pagava. Alcuni mesi non scriveva nulla altri mesi faceva più articoli. La E [redatto] per un periodo ha scritto anche per il sito Web. Le tempistiche di consegna degli articoli venivano concordate di volta in volta. Le scadenze venivano rispettate. Non ricordo un caso specifico ma la E [redatto] alle volte ha rifiutato qualche incarico perché aveva n'altra attività con altro periodico, era il 2014. L'altro periodico era un quotidiano della Basilicata".*

*Il teste [redatto] riferisce: "(...) Conosco [redatto] perché abbiamo lavorato insieme alla rivista motociclismo e successivamente abbiamo lavorato insieme per la ricorrente. [redatto] ti era un collaboratore ma a tutti gli effetti faceva il lavoro del giornalista, lavoravamo spesso insieme e seguivamo la parte tecnica delle moto e non solo. C [redatto] era sempre presso l'azienda, salvo quando doveva andare ad effettuare un servizi fuori sede. Aveva una postazione, scrivania e computer dell'azienda. Era una postazione dove io lo vedevo lavorare ed era sempre quella, aveva i suoi files salvati su quella postazione e non ho visto altri su quella postazione. se [redatto] ti andava per realizzare servizi esterni era accreditato come giornalista della ricorrente. Era [redatto] [redatto], capo redattore l'ultimo referente di C [redatto] cioè era la persona che diceva a C [redatto] cosa fare e come farlo. C [redatto] mi risulta che consegnasse tutto nei tempo stabiliti. Non so come venisse pagato. C [redatto] ha lavorato dal 2012 per [redatto] contemporaneamente e successivamente anche per Due Ruote anche perché le due riviste si sono fuse in una unica redazione. Mi risulta che C [redatto] scriveva tutti i mesi per queste testate. Io posso riferire fino a novembre 2013. Poi mi sono licenziato, a me non risulta che C [redatto] lavorasse per altre testate nel periodo dal 2012 al 2013 in quanto era sempre presente in azienda".*

*Alla luce delle dichiarazioni effettuate da parte opponente nel ricorso introduttivo e delle suesposte testimonianze, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, risulta chiaro che i rapporti intercorsi tra la Società ed i giornalisti interessati integrino delle vere e proprie Collaborazioni Coordinate e Continuate.*

*A nulla, peraltro, rileva la formale qualificazione del rapporto intercorso come collaborazione instaurata in virtù di un contratto di Cessione di diritti d'autore, non essendo, in primo luogo, ravvisabili le caratteristiche proprie di tale schema*



contrattuale. Né rilevanza può attribuirsi al *nomen juris* formalmente scelto dalle parti, laddove non appaia rispondente all'effettivo rapporto intercorso tra le stesse, assumendo un rilievo preminente il comportamento complessivo tenuto delle parti medesime.

Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, stante la natura di Collaborazioni Coordinate e Continuative dei rapporti intercorsi tra la Società opponente ed i giornalisti citati, deve in questa sede affermarsi il diritto dell'INGPI ad ottenere, da parte di Editoriale [REDACTED] S.p.A., il pagamento degli omessi contributi per ciascun collaboratore, per il periodo indicato in decreto.

Peraltro, infondata appare la contestazione, ad opera di Editoriale [REDACTED] dell'ammontare contributivo relativo alla posizione del Sig. [REDACTED], poiché da quanto allegato al verbale di accertamento di cui è causa risulta che le somme imponibili per il mese di dicembre 2013 si riferiscano al periodo lavorato nel mese di ottobre 2013. Al contrario, gli imponibili riferiti al periodo lavorato nei mesi di novembre 2013, dicembre 2013 e gennaio 2014 sono compresi nel rateo di marzo 2014, così non verificandosi alcuna duplicazione degli importi contestati in relazione al mese di dicembre 2013.

Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visto gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

**rigetta** l'opposizione presentata da EDITORIALE DOMUS S.P.A. in data 3.5.2019 e, per l'effetto, **dichiara** definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1499/2019 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in data 28.2.2019;

**condanna** EDITORIALE [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma 26.102021

Il giudice del lavoro  
*dott.ssa Angela Damiani*

